CHE DA' PIENA ED INTERA ESECUZIONE ALLA CONVENZIONE FRA L'ITALIA ED IL MESSICO, INTORNO ALLA NAZIONALITA' DEI FIGLI DEI RISPETTIVI SUDDITI

Art. 1 (Approvazione)

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volonta' della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Piena ed intera esecuzione sara' data alla convenzione fra l'Italia ed il Messico, per determinare la nazionalita' dei figli di cittadini di uno dei due Stati, nati sul territorio dell'altro, firmata a Messico il 20 agosto 1888 e le cui ratifiche vennero ivi scambiate addi' 17 agosto 1892.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Monza, addi' 17 ottobre 1892.

UMBERTO.

B. Brin. Bonacci.

Visto, Il Guardasigilli: Bonacci.

Versione in vigore dal 22 novembre 1892, non più in vigore dal 9 maggio 2025 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Che da' piena ed intera esecuzione alla Convenzione fra l'Italia ed il Messico, intorno alla nazionalita' dei figli dei rispettivi sudditi
Estremi	Legge 17 ottobre 1892, n. 651

Partizione	Approvazione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 7 novembre 1892

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/che-da-piena-ed-intera-esecuzione-alla-convenzione-fra-l-italia-ed-il/approvazione-art-1/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it